



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **5** del **31/01/2018**

APPROVAZIONE DI MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DI CUI ALLA L.R. 5/2013 E S.M.I. INERENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE E NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Il giorno **31 gennaio 2018** alle ore **20:30** nel Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Gabriele MINGHETTI	Sindaco	presente
Franca FILIPPINI	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	assente
Riccardo DALL'OLIO	Assessore	assente
Benedetta ROSSI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **GIUSEPPINA CRISCI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **GABRIELE MINGHETTI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna, allo scopo di contrastare la crescita incontrollata dell'offerta da gioco e la diffusione della ludopatia è intervenuta con Legge 4 luglio 2013, n. 5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";

- ai sensi dell'art.1 della legge la Regione, in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.L.158/2012 convertito dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, detta norme di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico anche in osservanza delle disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo;

- ai sensi dell'art.1 comma 2 della summenzionata legge si intende per sala gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previsto dalla normativa vigente ;

- la norma regionale pertanto regola la redistribuzione sul territorio delle sale da gioco, attraverso la definizione delle distanze minime dai luoghi sensibili legittimando l'intervento dei comuni che in tale modo non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti ma su fattori quali la prossimità a determinati luoghi che potrebbero indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

- l'art. 6 della predetta legge regionale, disciplina, a tal fine, l'apertura e l'esercizio dell'attività di sale da gioco e installazioni di apparecchi da gioco di cui all'art.110 del R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 " Approvazione del Testo unico di Pubblica sicurezza " introducendo il divieto dell'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n 773 in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili quali gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

- in esecuzione a quanto previsto dalla legge regionale predetta, come modificata dalla successiva Legge Regionale 18 del 28 ottobre 2016, art 48, comma 5, con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna 12 giugno 2017, n. 831 sono state definite le modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito;

- così come richiamato dalla deliberazione di Giunta Regionale suindicata all'allegato 1, si intende per sale da gioco e sale scommesse i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art.3 del decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011, mentre gli apparecchi di gioco d'azzardo leciti sono quelli previsti dal comma 6 dell'art.110 del testo unico di pubblica sicurezza DPR 773/1931, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del presente decreto;

- il divieto di apertura e installazione previsto dall'art.6 comma 2 bis della L.R. 5/2013 si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio nonché alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande , nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art.li 86 e 88 TULPS;

Rilevato che in base alla sopra citata deliberazione di Giunta regionale ogni comune deve:

- 1) provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili;
- 2) prevedere un elenco con l'individuazione di :
 - sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
 - esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

Dato atto che:

- al fine di dare seguito alle modalità operative della delibera predetta questa amministrazione si è adoperata come in essa stabilito;
- si è provveduto a mezzo del portale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 30/11/2017 a scaricare l'elenco delle autorizzazioni rilasciate e l'elenco degli esercizi ubicati nel territorio del Comune di Pianoro autorizzati all'installazione degli apparecchi appartenenti alle tipologie di cui all'art.110, comma 6, del TULPS;

Ritenuto che i luoghi sensibili sono identificati dal comma 2 bis dell'art 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) come di seguito riportati: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e sono in toto riconosciuti come esaurienti nella tipologia ai fini della definizione della mappatura di cui sopra;

Precisato:

- che l'Amministrazione Comunale ha predisposto la mappa dei luoghi sensibili e degli esercizi di sale da gioco e scommesse e degli esercizi che ospitano giochi di azzardo leciti presenti sul territorio comunale, al fine di verificare con l'ausilio di strumenti informatici quali esercizi sono situati a meno di 500 metri rispetto ai luoghi sensibili individuati come da elaborato di Relazione allegato al presente atto;
- che la mappa individua i luoghi sensibili presenti sul territorio e quindi istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto impianti sportivi , strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori nonché gli esercizi di sale giochi e delle sale scommesse e gli esercizi che ospitano giochi di azzardo leciti esistenti sul territorio comunale;
- che la distanza e' stata calcolata secondo il percorso pedonale più breve e la misurazione è stata effettuata dall'ingresso considerato come principale dell'esercizio in cui l'apparecchio è ubicato a quello del luogo sensibile individuato;
- che non si ritiene opportuno qualificare come sensibili ulteriori luoghi non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
- che sulla base della mappatura predisposta e in esecuzione della Delibera Regionale già più volte citata si provvederà a comunicare ai titolari delle sale giochi e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di delocalizzazione e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art 110 comma 6 del TULPS, ricadenti nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate " ed in particolare, l'art. 6 "Apertura ed esercizio dell'attività", come modificato dalla Legge regionale n. 18 del 28 ottobre 2016;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 12 giugno 2017, n. 831 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito";

Visti:

- il D.L. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

- lo Statuto Comunale;

Visto l'allegato recante "*Mappatura dei luoghi sensibili e individuazione degli esercizi a cui applicare la nuova disciplina regionale*" contenente:

- Elenco 1 – Luoghi sensibili
- Elenco 2 – sale gioco e sale scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito - prelevato dal portale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato alla data del 30/11/2017 con evidenziate in giallo le sale giochi e sale scommesse
- Esito della verifica
- Interferenze con locali posti all'esterno del territorio comunale (mappa)
- Mappatura dei luoghi sensibili (Tavole)

Ritenuto che, al fine di procedere alla pubblicazione della presente mappatura ed dell'elenco dei locali e esercizi situati entro 500 metri dai luoghi sensibili nonché per dare corso all'adozione dei provvedimenti necessari, ricorrono motivi di urgenza per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio e del Patrimonio e dal Responsabile Finanziario;

Con voti favorevoli, unanimi palesi

D E L I B E R A

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del Comune di Pianoro è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato nella premessa del presente atto;
- 3) di non qualificare come luoghi sensibili altri diversi non previsti dalla norma non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

3) di approvare il documento di mappatura dei luoghi sensibili già definiti in premessa nonché degli esercizi di cui all'art.6 comma 2 bis della Legge regionale 5/2013 e individuati alla data odierna sulla carta topografica come tutto rappresentato nell'allegata Relazione "Comune di Pianoro – Mappatura dei luoghi sensibili e individuazione degli esercizi a cui applicare la nuova disciplina regionale" quale parte integrante della presente deliberazione;

4) di approvare l'elenco dei locali quali sale da gioco, sale scommesse di cui all'art. 1, comma 2 e 6 comma 3ter della legge regionale 5/2013 e degli esercizi ospitanti apparecchi per il gioco d'azzardo lecito previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui al punto 2 come nell'allegata Relazione "Comune di Pianoro – Mappatura dei luoghi sensibili e individuazione degli esercizi a cui applicare la nuova disciplina regionale";

5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio SUAP dell'Unione dei Comuni Savena-Idice ed alla Polizia Municipale i quali provvederanno, per quanto di loro competenza, a dare seguito ai provvedimenti necessari secondo le disposizioni normative e amministrative richiamate in narrativa e pertanto comunicheranno a tutti gli esercizi ricadenti nel divieto di esercizio l'adozione dei relativi provvedimenti di delocalizzazione e il divieto di installazione di nuovi apparecchi nonché il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo degli apparecchi di gioco lecito alla loro scadenza;

6) di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PIANORO

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E INDIVIDUAZIONE DEGLI ESERCIZI A CUI APPLICARE LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE

*Legge Regionale Emilia Romagna 5/2013 "Norme per il contrasto, la prevenzione,
la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico"*

*Delibera G.R. 831 del 12/06/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco
e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito"*

Con il presente documento si è provveduto alla redazione della mappatura dei luoghi sensibili e l'individuazione degli esercizi a cui applicare la nuova disciplina normativa.

Nell'allegato 1 alla delibera G.R. 831 del 12/06/2017 - MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO E SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO vengono individuate le modalità per l'applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.

Definizioni:

Nel medesimo documento vengono definiti:

- **Le sale gioco e le sale scommesse** sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.
- Gli **apparecchi per il gioco d'azzardo lecito** sono quelli previsti dal comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.
- I **luoghi sensibili**. Il comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili:
 - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
 - i luoghi di culto,
 - impianti sportivi,
 - strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
 - strutture ricettive per categorie protette,
 - luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad **individuare ulteriori luoghi sensibili** ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un'adeguata istruttoria. Ogni Comune dovrà svolgere tale valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi. Questa valutazione può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Per questo si ritiene non utile esemplificare tali ulteriori luoghi, oltre a quelli già normativamente elencati e come tali "**sensibili per definizione**".

Basi informative

Per la redazione del presente progetto sono state utilizzate le seguenti basi informative:

- Strumento urbanistico comunale
- Cartografia comunale
- Ortofotocarte regionali e mappe free
- Portale AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO
<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/>
- Elenchi dei luoghi sensibili forniti dal RUP comunale

Elenco 1 - Luoghi sensibili

Elenco dei luoghi sensibili per definizione forniti dal RUP.

tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC01	Elementare	Via Nazionale 196, Pianoro Vecchio
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC02	Elementare Diana Sabbi	Via Libertà 17/2, Pianoro Nuova
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC03	Elementare Rita Levi Montalcini	Via Marzabotto 35, Rastignano
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC04	Media Vincenzo Neri	Via Gramsci 14, Pianoro Nuova
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC05	Media Margherita Hack	Via del Casello 3, Rastignano
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC06	Materna Il Melograno	Via Garganelli 1, Pian di Macina
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC07	Materna Dada Antonella	Via Valleverde 12, Rastignano
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC08	Materna Colibrì	Via Fantini 32, Pianoro Nuova
gli istituti scolastici di ogni ordine e grado	SC09	Materna Nonna Orsa	Via Grillini 9, Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP01	Piscina e campi da tennis Paolo Gori	Via dello Sport 4, Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP02	Stadio Comunale/tribuna/spogliatoi Dainesi	Via dello Sport 4, Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP03	Centro sportivo/campo calcio/spogliatoio/campo basket	Via Casalini 1, Pian di Macina
impianti sportivi	SP04	Stadio Baseball	Via Dello Sport 2/3, Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP05	Stadio Cricket	Via Amendola, Carteria
impianti sportivi	SP06	Centro sportivo Notari Pianorello/ campo Softball/magazzino e spogliatoi/campo da calcio/campo da calcetto	Via Nenni, Pian di Macina
impianti sportivi	SP07	Palestra Comunale -	Via dello Sport 2, - presso Scuola media Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP08	Palestra comunale -	Via del Casello 3, presso Scuola Media Rastignano

tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
impianti sportivi	SP09	Palazzetto dello sport -	Via Nazionale 106/2 Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP10	Bocciofila/con palazzina Gualando -	Via Fantini 57, Pianoro Nuova
impianti sportivi	SP11	Centro Sportivo Junior	Via Serrabella 1 Carteria
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario	SR01	RSA Casa Arcobaleno -	Via Nazionale 56/2, Carteria
impianti sportivi	SP12	Palaghiaccio	Via serra bella 1 Carteria
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario	SR02	Sede AUSL -	Via Risorgimento 8, Pianoro Nuova
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario	SR03	Casa di Riposo Sacra Famiglia -	Via Fantini 45, Pianoro Nuova
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario	SR05	Casa Famiglia Lo Scoiattolo-	Via Fratelli dall'Olio, Pianoro Vecchio
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario	SR04	La Casa dei Ricordi -	Via Dei Pini 8, Pianoro Vecchio
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG01	Circolo al Pozz -	Via Casalini 1, Pian di Macina
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG02	Centro Civico Rastignano -	Via A. Costa 66, Rastignano
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG03	Centro Civico -	Piazza Garibaldi/Via Garganelli, Pian di Macina
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG04	Centro Civico Livergnano -	Via Nazionale 215, Livergnano
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG05	Biblioteca Silvio Muccini -	Via Padre Marella 19, Pianoro Nuova
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG06	La Loggia della Fornace -	Via Ligabue 3, Rastignano
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG07	Biblioteca Rastignano -	Piazza Piccinini 4/a, Rastignano
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG08	Museo Arte e Mestieri -	Via Gualando 2, Pianoro Nuova
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG09	Ludoteca Pianoro -	Via Padre Marella 19, Pianoro Nuova
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG10	Struttura Polivalente -	Via Garganelli 3, Pian di Macina

tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG11	Pianoro Factory Centro Giovanile -	Via Dello Sport 2/3, Pianoro Nuova
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG12	Centro Civico -	Via Roma, Pianoro Vecchio
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG13	Centro Sociale I Maggio/Teatro -	Via Della Resistenza 201, Pianoro Nuova
luoghi di aggregazione giovanile e oratori	AG14	Centro Diurno Giusti -	Via Matteotti 4, Pianoro Nuova

I luoghi sensibili sono individuati in mappa con campitura di colore verde e riportano il codice di riferimento in colore rosso

Non sono stati individuati dal comune altri luoghi sensibili aggiuntivi

Elenco 2 sale gioco e sale scommesse e locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

Elenco prelevato dal portale **AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI STATO**
alla data del 30/11/2017

tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	001	AL BOTTEGHINO	VIA ZENA 67
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	002	ANGELI E DEMONI S.N.C.	VIA NAZIONALE 160
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	003	ARCI RASTIGNANO	VIA VALLEVERDE 1/2
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	004	BAR AL SOLITO POSTO DI LIU JINMEI	VIA ANDREA COSTA 142
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	005	BAR CHARLYE	VIA GRILLINI 12
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	006	BAR DEL PONTE	VIA ANDREA COSTA 1/B
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	007	BAR DELLA FUTA	VIA NAZIONALE 104
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	008	BAR DIANA DI CHIRIAC MARIA	VIA DELLO SPORT 10
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	009	BAR L'INCONTRO S.N.C.	PIAZZA DEI MARTIRI 4/F
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	010	BAR SAVENA	PIAZZA GARIBALDI 6/B
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	011	CAFFE' DEL GINEPRETO	VIALE DELLA RESISTENZA 201
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	012	CARTERIA CAFE'	VIA NAZIONALE 18
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	013	MI AMI CAFE'	VIA NAZIONALE 31 AB
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	014	PEPPER SNC DI NALDI A. E ZANDONELLA ELENA	VIA NAZIONALE 200-A
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	015	SPRITZ BAR	VIA ANDREA COSTA 25 A
RIVENDITA TABACCHI E/O RICEVITORIA LOTTO	016	TABACCHERIA IL FIAMMIFERO	VIA NAZIONALE 160
AGENZIA SCOMMESSE	017	TABACCHERIA LA LUNA	VIA NAZIONALE 34
RIVENDITA TABACCHI E/O RICEVITORIA LOTTO	018	TABACCHERIA N. 1 PIANORO DI STANZANI SAMUELE	VIA NAZIONALE 200/A
RIVENDITA TABACCHI E/O RICEVITORIA LOTTO	019	TABACCHERIA RIV. 9	VIA ANDREA COSTA 13

Evidenziate in giallo le sale giochi e sale scommesse

Il posizionamento in mappa è stato effettuato utilizzando la numerazione civica comunale desunta dal Sistema Informativo Territoriale.

Individuazione delle aree da sottoporre a verifica - FASCIE DI INTERFERENZA

A seguito dell'inserimento in mappa dei luoghi sensibili si è provveduto ad individuare le aree in cui è necessario verificare la distanza tra il luogo sensibile e il locale in cui si pratica il gioco d'azzardo.

La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il "percorso pedonale più breve" e che non deve essere inferiore a 500 mt.

Pertanto, l'area da sottoporre a verifica sarà calcolata con una fascia di rispetto di 500 mt., misurati in linea retta, dal perimetro del luogo sensibile denominata di seguito FASCIA DI INTERFERENZA.

Tutti i locali posti oltre tale distanza e fuori dalla FASCIA DI INTERFERENZA saranno certamente da considerare in zona NON INTERFERENTE con il luogo sensibile.

Le FASCIE DI INTERFERENZA saranno di ausilio all'operatore nel rilascio di future autorizzazioni.

Tutti i locali posti all'interno delle FASCIE DI INTERFERENZA **sono stati sottoposti a verifica.**

Modalità di verifica -calcolo dei 500 metri.

Come detto la legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione è stata effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile.

La distanza è stata misurata cartograficamente utilizzando il sistema informativo territoriale che garantisce un livello di precisione di circa 5 mt. Nel caso in cui la distanza calcolata dovesse essere compresa tra 480 e 520 mt è stato effettuato un rilievo in loco.

Il percorso pedonale è stato misurato seguendo le piste pedonali e ciclabili quando esistenti, i passaggi pedonali quando presenti e le aree libere (piazze, aree verdi).

Nelle strade urbane comunali, in assenza di passaggi o percorsi pedonali dedicati, si è seguito il percorso più breve a lato della superficie stradale con attraversamento in punti non critici.

Esito della verifica.

Il risultato delle misurazioni effettuate viene riportato nella tabella seguente:

Codice	Locale	Indirizzo	Distanza	Cod. luogo sensibile
001	AL BOTTEGHINO	AL BOTTEGHINO	308,02	R06
003	ARCI RASTIGNANO	VIA VALLEVERDE 1/2	153,45	AG02
004	BAR AL SOLITO POSTO DI LIU JINMEI	VIA ANDREA COSTA 142	387,80	AG06
005	BAR CHARLYE	VIA GRILLINI 12	49,25	SC09
006	BAR DEL PONTE	VIA ANDREA COSTA 1/B	337,50	AG02
007	BAR DELLA FUTA	VIA NAZIONALE 104	186,52	SP09
008	BAR DIANA DI CHIRIAC MARIA	VIA DELLO SPORT 10	224,87	SP01
009	BAR L'INCONTRO S.N.C.	PIAZZA DEI MARTIRI 4/F	150,04	SC04
010	BAR SAVENA	PIAZZA GARIBALDI 6/B	71,56	SC06
011	CAFFE' DEL GINEPRETO	VIALE DELLA RESISTENZA 201	30,09	AG13
012	CARTERIA CAFE'	VIA NAZIONALE 18	164,27	R05
013	MI AMI CAFE'	VIA NAZIONALE 31 AB	149,42	SR01
014	PEPPER SNC DI NALDI A. E ZANDONELLA ELENA	VIA NAZIONALE 200-A	168,10	SC01
015	SPRITZ BAR	VIA ANDREA COSTA 25 A	143,66	AG02
017	TABACCHERIA LA LUNA	VIA NAZIONALE 34	102,27	R05
018	TABACCHERIA N. 1 PIANORO DI STANZANI SAMUELE	VIA NAZIONALE 200/A	162,83	SC01
019	TABACCHERIA RIV. 9	VIA ANDREA COSTA 13	288,93	AG02


Il locale 002 e 016 sono ubicati all'esterno delle FASCIE DI INTERFERENZA per cui non è stato necessario procedere alla misurazione.

tipo	codice	Denominazione	Indirizzo
BAR O ESERCIZIO ASSIMILABILE	002	ANGELI E DEMONI S.N.C.	VIA NAZIONALE 160
RIVENDITA TABACCHI E/O RICEVITORIA LOTTO	016	TABACCHERIA IL FIAMMIFERO	VIA NAZIONALE 160


Interferenze con locali posti all'esterno del territorio comunale

La disciplina regionale stabilisce che “Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l’acquisizione delle relative mappature.”

Le FASCIE DI INTERFERENZA escono dai confini comunali verso il Comune di Bologna come riportato nella mappa seguente.



E verso il comune di Monterenzio



Occorrerà richiedere ai comuni indicati la verifica metrica nelle aree del loro territorio interessate dalle fasce di interferenza.

Copia della presente mappatura sarà disponibile anche per i comuni limitrofi per una verifica reciproca.

Adempimenti conseguenti all'approvazione della presente mappatura

Come previsto dalla normativa regionale, sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l'adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch'essi nell'area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell'esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute a cui il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l'adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l'istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.

Nuove autorizzazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato.

Analogamente non sarà autorizzata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Autorizzazioni in corso

Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l'iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l'installazione dell'apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Sanzioni

Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza del divieto sono esercitate, in applicazione della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dal Comune mediante gli operatori della Polizia locale.

Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell'attività, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

L'accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi - e delle situazioni ad essa equiparate, come sopra definite - in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell'apparecchio mediante sigilli, oltre che l'applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

Obblighi di comunicazione

I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all'Osservatorio regionale sul Gioco d'azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sigillati.

COMUNE DI PIANORO (BO)

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI

Redatta ai sensi della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016 - Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna Num. 831 del 12/06/2017 - Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

TAVOLE

Dicembre 2017

Approvato con Atto n. del

Elaborazione grafica informatizzata effettuata da **AMBITO**
s.r.l. su Sistema Informativo Territoriale **WebSIT®**


LEGENDA:



Luoghi sensibili e numero di riferimento

Il comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall'art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili:


- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado,
- i luoghi di culto,
- impianti sportivi,
- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario,
- strutture ricettive per categorie protette,
- luoghi di aggregazione giovanile e oratori.



Fascia di interferenza

calcolata come una fascia di rispetto di 500 mt, misurati in linea retta dal perimetro del luogo sensibile.

Tutte le attività che ricadono nella Fascia di interferenza sono soggette a verifica metrica



Locali interferenti e loro numero di riferimento (COLORE VIOLA)

Sale gioco / scommesse

Locali con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito



Locali non interferenti e loro numero di riferimento (COLORE BLU)

Sale gioco / scommesse

Locali con apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
SCALA 1:50000




TAVOLA 1
 RASTIGNANO - CARTIERA SCALA 1:10.000




TAVOLA 2
CARTIERA SCALA 1:10.000




TAVOLA 3
PIANORO NUOVO SCALA 1:10.000




TAVOLA 4
BOTTEGHINO DI ZOCCA SCALA 1:10.000




TAVOLA 5
PIANORO VECCHIO SCALA 1:10.000




TAVOLA 6
LIVERGNANO SCALA 1:10.000




TAVOLA 7
MONTE DELLE FORMICHE SCALA 1:10.000





TAVOLA 8
MONTECALVO SCALA 1:10.000



Serafino
Calindri

500 m



APPROVAZIONE DI MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DI CUI ALLA L.R. 5/2013 E S.M.I. INERENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIVIETO DI APERTURA E DI ESERCIZIO DELLE SALE GIOCO E DELLE SALE SCOMMESSE E NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 11 DEL 24/01/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 30/01/2018	IL DIRIGENTE DELL'AREA ASSETTO DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO Luca Lenzi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Gabriele Minghetti

Il Segretario Generale
Giuseppina Crisci

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).